



# COMUNE DI CAPACCIO

## (Provincia di Salerno)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 14/06/2011

OGGETTO: Art. 2, lett. b) Dlg 30/12/1992, n. 504, fissazione valore venale aree edificabili. Provvedimenti.

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo		SI
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 19  
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è **pubblica**.

Relaziona sull'argomento il Consigliere Monzo.

Si allontana il Consigliere Vicidomini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con Decreto Legislativo 30/12/0992 n. 504, a decorrere dal 1993, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che il presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati.;

### **Considerato:**

- 1) che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite che risultano in catasto, i moltiplicatori previsti dalla legge;
- 2) che per i fabbricati non iscritti in catasto, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari;
- 3) che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto un moltiplicatore pari a 75,
- 4) che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del territorio, necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

**Considerato** che questo Comune è dotato di P.R.G., regolarmente approvato, e che, pertanto, le aree edificabili sono quelle che, nel detto strumento urbanistico, sono destinate alla edificazione ed individuate come zone B1, B2, B3, B4, C, D, F, G ed H, oltre a quelle che, in altre zone sono state interessate dal rilascio di concessioni edilizia o permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati NON RURALI;

**Considerato** che ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, è stato approvato il regolamento che disciplina l'applicazione dell'ICI, delibera di C.C.105 del 31/10/1998, e successive modifiche e integrazioni;

**Considerato** che i criteri da adottare per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili non è determinabile con criteri automatici di calcolo pertanto si può prestare a margini di opinabilità più o meno ampi;

**Ritenuto** che al fine di limitare il più possibile i margini di tale opinabilità, da parte dell'ufficio che dovrà gestire l'imposta appare opportuno e necessario rideterminare, per l'anno 2011, preventivamente i valori di base delle aree fabbricabili fermo restando che detto valore è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, anche se non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta Comunale sugli Immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente deliberazione, con un margine di opinabilità del 20% in più o in meno;

**Vista** la propria precedente delibera n. 118 del 27/12/2008, con la quale si stabilivano i valori base, ai fini dell'ICI sulle aree fabbricabili per gli anni 2009 e succ.vi;

**Visto** il regolamento edilizio, il P.R.G. e i grafici allegati;

**Vista** la relazione e la tabella dei valori di base a mq predisposta dal Resp.le dell'Ufficio Tecnico Comunale

**Visti** i pareri:

del responsabile dell'Ufficio Tecnico;

del responsabile dell'Ufficio Tributi;

del Responsabile dell'Ufficio di ragioneria;

**Visti** i verbali della competenti Commissioni;

**Sentiti** gli interventi dei Consiglieri, riportati in allegato:

**Proceduto** alla votazione, presa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 18, astenuti n.1 (Ragni), votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari n. ///;

## **DELIBERA**

- 1) Stabilire che per l'anno d'imposta 2011, i valori, per metro quadrato, delle aree fabbricabili del territorio di questo Comune, che l'ufficio potrà prendere a base per la verifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio per l'ICI sono quelli di cui al prospetto allegato. Per una più equa imposizione fiscale, con decisione motivata, è consentito un margine di opinabilità del 20% in più o meno.
- 2) Aumentare del 30% i valori delle aree già interessate da Concessione Edilizia o Permesso di costruire;
- 3) Di demandare il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 18, astenuti n. 1 (Ragni), votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

